

LA GIUNTA REGIONALE

- visto il decreto 30 dicembre 2015 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, avente ad oggetto “Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura, piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell’applicazione delle aliquote ridotte o dell’esenzione dell’accisa”;
- rilevato che il sopracitato decreto tiene conto degli aggiornamenti legislativi e normativi che si sono succeduti sinora in materia, provvedendo a riorganizzare e rideterminare i valori dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati nelle attività agricole, a seguito di un adeguamento volto ad aggiornare tali valori di base alle attuali esigenze delle realtà territoriali dell’Italia;
- rilevato anche che i consumi medi dei prodotti petroliferi sono stati rivisti sulla base delle lavorazioni effettuate con macchinari ed attrezzature in linea con il progresso tecnico e tecnologico;
- ritenuto, quindi, di abrogare le disposizioni regionali basate sull’applicazione del decreto 26 febbraio 2002 e in particolare le deliberazioni della Giunta regionale n. 1300 in data 15 aprile 2002, avente ad oggetto “Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati nei lavori agricoli, ai sensi del decreto 26 febbraio 2002 del Ministero delle politiche agricole e forestali” e la deliberazione n. 4296 in data 16 dicembre 2005, avente ad oggetto “Integrazione alla deliberazione della Giunta regionale n. 1300 in data 15 aprile 2005, recante “Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati nei lavori agricoli, ai sensi del decreto 26.02.2002 del Ministero delle politiche agricole e forestali”;
- richiamato l’articolo 1, comma 1, del D.M. 30 dicembre 2015, con il quale, nell’allegato 1, si definiscono i valori medi standardizzati di prodotti petroliferi da ammettere all’impiego agevolato in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra;
- richiamato il comma 3, dell’articolo 1, secondo cui i valori relativi alla silvicoltura, alle colture, agli allevamenti, alla prima trasformazione dei prodotti agricoli, agli impianti ed ai lavori non previsti nell’allegato 1, sono determinati per i singoli interventi da appositi atti amministrativi approvati da ciascuna regione o provincia autonoma, tenendo conto, per quanto possibile, dei valori stabiliti nell’allegato 1 e comunicati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- richiamato anche il comma 4, dell’articolo 1 del suddetto decreto secondo cui per i valori relativi a macchine alimentate a benzina, fermo restando quanto stabilito nella tabella A del Decreto Legislativo 504/1995, si fa riferimento a quelli indicati nell’allegato 1, determinati per i singoli interventi ovvero definiti da ciascuna regione o provincia autonoma e comunicati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- richiamato anche il comma 6, dell’art. 1 del medesimo decreto, che prevede che le regioni o province autonome per esigenze legate all’implementazione e alla gestione dei propri sistemi informativi possono modificare lo schema delle tabelle di cui all’allegato 1 fermo restando quanto stabilito dal presente decreto;

- richiamato poi l'articolo 2, comma 1 del medesimo decreto secondo cui le regioni o province autonome, per le peculiarità del proprio territorio, quali:

a) condizioni climatiche particolari per l'irrigazione, il riscaldamento delle serre e degli allevamenti;

b) elevate profondità delle falde da cui attingere e specificità colturali per l'irrigazione;

c) ordinamenti e tecniche colturali particolari localmente in uso;

possono disporre motivate maggiorazioni delle attribuzioni di cui all'allegato 1, entro la misura massima del 100% dandone comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

- ritenuto di applicare le tabelle di cui all'allegato 1 del decreto in questione, compresa la maggiorazione del 20% per le produzioni vegetali, prevista al punto 45.4 dell'allegato 1 (maggiorazioni alle operazioni di campo per terreni montani), nonché la maggiorazione fuori campo di litri 6/ha per tutte le operazioni svolte dalle imprese agro – meccaniche e/o dagli agricoltori con aziende frammentate per tenere conto dei trasferimenti extra aziendali, considerato che tutte le produzioni vegetali della Regione sono site in territorio montano e, in generale, le aziende agricole operanti sul territorio presentano un elevato tasso di frammentazione e polverizzazione;

- ritenuto, inoltre, di applicare, sempre per le produzioni vegetali, l'ulteriore maggiorazione del 20%, prevista al punto 45.3 (maggiorazione alle operazioni di campo per terreni in pendenza) dell'allegato 1 del sopraccitato decreto, qualora il richiedente beneficiario dimostri una pendenza dei terreni uguale o superiore al 10%;

- rilevato che per le assegnazioni, gli uffici competenti faranno riferimento ai dati registrati nel fascicolo aziendale e riportati su SIAN (sistema informativo agricolo nazionale);

- rilevato che l'allegato 1 prevede per la trasformazione del latte, al punto 34.8 (ciclo completo di trasformazione del latte), un consumo di 14 l/q di latte lavorato, e ritenuto, quindi, opportuno adottare tale valore, in quanto tradizionalmente la maggioranza del prodotto viene lavorato secondo la procedura del DOP Fontina Valle d'Aosta;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1964 in data 30 dicembre 2015 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2016/2018, del bilancio di cassa per l'anno 2016, di disposizioni applicative e l'affiancamento, a fini conoscitivi, del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2016/2018, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento agricoltura, risorse naturali e corpo forestale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

- su proposta dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Renzo Testolin;

- ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1) di determinare, come previsto dall'art. 1, commi 1, 3 e 4, e dall'art. 2, commi 1 e 2, del decreto 30 dicembre 2015 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, i consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento,

nella silvicoltura, piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte e dell'esenzione dell'accisa, come indicati nell'allegato 1 del decreto stesso;

2) di applicare la maggiorazione del 20% per le produzioni vegetali prevista al punto 45.4 dell'allegato 1 del decreto sopraccitato (maggiorazioni alle operazioni di campo per terreni montani), nonché la maggiorazione fuori campo di litri 6/ha per tutte le operazioni svolte dalle imprese agro – meccaniche e/o dagli agricoltori con aziende frammentate, ed una ulteriore maggiorazione del 20% prevista al punto 45.3 (maggiorazione alle operazioni di campo per terreni in pendenza) qualora il richiedente beneficiario dimostri una pendenza dei terreni uguale o superiore al 10%;

3) di adottare, per la trasformazione del latte di cui al punto 34.8 (ciclo completo di trasformazione del latte), un consumo di 14 l/q di latte lavorato;

4) di stabilire che si provveda a comunicare al Ministero competente eventuali variazioni o maggiorazioni ai valori previsti, come previsto dal comma 3 dell'art. 1 e dal comma 1 dell'art. 2;

5) di dare atto che per le assegnazioni, gli uffici competenti faranno riferimento ai dati registrati nel fascicolo aziendale e riportati su SIAN (sistema informativo agricolo nazionale);

6) di stabilire, come previsto dal comma 6 dell'art. 1, che le regioni o province autonome per esigenze legate all'implementazione e alla gestione dei propri sistemi informativi possono modificare lo schema delle tabelle di cui all'allegato 1 fermo restando quanto stabilito dal suddetto decreto;

7) di abrogare le deliberazioni della Giunta regionale n. 1300 in data 15 aprile 2002 (“Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati nei lavori agricoli, ai sensi del decreto 26 febbraio 2002 del Ministero delle politiche agricole e forestali) e n. 4296 in data 16 dicembre 2005 (“Integrazione alla deliberazione della Giunta regionale n. 1300 in data 15 aprile 2005, recante “Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati nei lavori agricoli, ai sensi del decreto 26.02.2002 del Ministero delle politiche agricole e forestali”).